

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1882

è maniera di discorrere. Parlare così appassionatamente non è il modo di parlare alla Camera. Nelle sue parole vi sono delle offese ai suoi colleghi. Si moderi.

BORTOLUCCI. Dirà il paese chi abbia ragione. Del resto, all'onorevole Merzario dirò che altro è la nomina, altro l'approvazione; che se il Concilio di Trento vuole l'approvazione dell'insegnamento religioso da parte del vescovo, questa può procurarsela lo stesso professore nominato dal potere civile.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare per un fatto personale. Lo indichi; e procuriamo di uscire da questa questione.

BONGHI. Ho due parole sole da dire. L'onorevole ministro se fosse rimasto sino alla fine della seduta tenuta stamane dalla Commissione, avrebbe sentito che io ho detto alla Commissione stessa che ritirava tutti quanti i miei emendamenti, fuorchè quello che riguardava l'insegnamento religioso. Io non aggiungo altro dappoichè è approvata la chiusura; ma se vi fosse modo di fare qualche osservazione, direi che qui alle molte nozioni inesatte che si sono sentite, bisogna aggiungere quella che ha ispirata la parola dell'onorevole ministro durante questi due giorni.

Egli definisce la morale sua. Io voglio ammettere, quantunque non mi paia, che la definisca chiaramente: ma non dipende da lui il modo secondò il quale gli insegnamenti si dirigono, e quello che vi si debbe contenere. Ciò dipende dalla natura dell'insegnamento stesso. Se vuole che ci sia l'insegnamento religioso, e dalle sue parole nessuno intende se lo voglia o no, non basta che egli ci dica quale la sua morale è, ma che ci sia nella legge il titolo proprio e preciso d'insegnamento che afferma di volere. Ma s'insegna una disciplina con un titolo che non è il suo.

PRESIDENTE. Dunque l'aggiunta dell'onorevole Bonghi non è accettata dal ministro, nè dall'onorevole Commissione.

La rileggo e la metto ai voti.

« L'insegnamento religioso vi sarà dato alle alunne le cui famiglie non abbiano fatta contraria dichiarazione. »

(Dopo prova e controprova l'aggiunta dell'onorevole Bonghi è respinta.)

« Art. 4. Questi insegnamenti sono distribuiti nel corso di quattro anni e si chiudono con un esame generale, superato il quale le alunne otterranno un certificato di licenza, e in seguito ad altro esame speciale conseguiranno, se idonee, un *diploma* che le abilita a impartire in tutte le scuole femminili, speciali insegnamenti. »

(È approvato.)

« Art. 5. Con decreto reale da promulgarsi, udito il Consiglio superiore di pubblica istruzione, saranno stabilite le cattedre e l'organico del personale insegnante e direttivo.

« Gli insegnanti saranno titolari, reggenti o incaricati: per gli stipendi, le norme e gli effetti delle nomine sono equiparati agli insegnanti dei licei di 1ª classe. »

(È approvato.)

« Art. 6. I comuni di Roma e di Firenze saranno tenuti a fornire i locali, i mobili e quanto occorre, dietro richiesta del Governo, per le scuole dell'istituto, eccetto il corredo strettamente scientifico. »

(È approvato.)

« Art. 7. Sono fondati a carico del bilancio dell'istruzione pubblica, in ciascuno dei due istituti, dodici (12) posti di studio di lire seicento (600) l'uno, che saranno conferiti per concorso d'esami. »

(È approvato.)

« Art. 8. Un regolamento da approvarsi con il decreto di cui al precedente articolo 5 provvederà per la esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

LA PORTA. (*Presidente della Commissione generale del bilancio*) Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LA PORTA. (*Presidente della Commissione generale del bilancio*) Occupato un momento fa nella Commissione generale del bilancio, non mi sono trovato presente quando l'onorevole ministro delle finanze, a norma della legge di contabilità generale, presentò il bilancio di definitiva previsione pel 1882 e la situazione del Tesoro. Quindi fo ora ciò che mi sarei proposto di fare all'atto di quella presentazione, se vi fossi stato presente; cioè vorrei pregare l'onorevole ministro e la Camera di volere stabilire il giorno in cui avrà luogo l'esposizione finanziaria.

Se l'onorevole ministro e la Camera non vi facessero difficoltà, io proporrei fosse stabilito il giorno 24 del corrente mese.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho chiesto alla Camera di far subito l'esposizione finanziaria per dare tempo agli onorevoli deputati di leggere e considerare i documenti che ho avuto l'onore di presentarle oggi stesso. Ma non ho alcuna difficoltà che questa esposizione sia fatta il giorno 24 di que-